

Sub-metering nell'Atto del Governo n.201

Executive summary

A seguito della lettera di messa in mora del Commissario europeo Cañete, con cui si evidenziava una incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano della Direttiva sull'efficienza energetica, il Governo ha emanato uno schema di decreto legislativo "correttivo" il quale, pur sanando buona parte delle lacune rilevate dalla Commissione europea, lascia ancora spazio ad alcuni elementi di incertezza. La Conferenza Unificata, lo scorso luglio, ha espresso il proprio parere sul testo del provvedimento, suggerendo al Governo di perfezionare le definizioni contenute nel decreto legislativo 102/2014. Un intervento mirato a chiarire le disposizioni degli articoli 2 "Definizioni" e 9 "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici" sarebbe quindi necessario per creare un quadro normativo di riferimento più preciso per il sub-metering, dal quale i consumatori finali trarrebbero vantaggio. Lo schema di decreto correttivo, infine, nel cercare di porre rimedio ad alcune criticità evidenziate dalla Commissione, ne ha introdotte di nuove: l'attuale formulazione del provvedimento, infatti, appare, in alcuni punti, potenzialmente dannosa per i consumatori e per la libera concorrenza sul mercato. È pertanto prioritario rivedere la formulazione del testo, affinché sia pienamente in linea con la lettera della Direttiva UE sull'efficienza energetica.

Profilo dell'azienda - ista è uno dei principali operatori nel settore dell'efficienza energetica, specializzata nella contabilizzazione, fatturazione, visualizzazione e gestione dei consumi di calore e acqua; a tali servizi post-contatore si fa in genere riferimento con il termine "sub-metering". Mentre le utilities forniscono il volume totale di calore e acqua ai condomini e agli edifici polifunzionali (cioè a quegli edifici a uso misto abitativo-commerciale) dotati di riscaldamento centralizzato e di un unico contatore dell'acqua, ista, con i propri servizi, garantisce che ciascun inquilino paghi solo ed esclusivamente per ciò che ha effettivamente consumato. Attraverso l'installazione di apparecchi di radio-misura, infatti, ista è in grado di misurare il consumo effettivo di ciascun inquilino e di ripartire così in modo equo le spese di calore e acqua.

Sub-metering nel decreto legislativo 102/2014: le principali criticità – L'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014 prevede che le "imprese di fornitura del servizio" debbano installare, entro il 31 dicembre 2016, contatori individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali.

La criticità di questa disposizione risiede proprio nella definizione stessa di "impresa di fornitura del servizio", che non è presente nel provvedimento, neppure all'articolo 2, dedicato alle definizioni. Chi sono dunque le imprese di fornitura del servizio? Si tratta delle utilities o delle aziende fornitrici di servizi di sub-metering? Inoltre, nel testo del provvedimento ricorrono più volte riferimenti a contatori individuali e di fornitura. Anche in questo caso, come evidenziato anche dalla Conferenza Unificata, una netta distinzione tra tali tipologie di contatori appare tutt'altro che chiara. In questo quadro di incertezza, al contrario, le disposizioni dell'articolo 16 del d.lgs 102/2014, attribuiscono chiaramente alle aziende che forniscono servizi di sub-metering le sanzioni derivanti dalla mancata installazione degli apparecchi di misura e ripartizione di calore e acqua.

Questa è dunque una delle più grandi lacune del provvedimento, poiché una interpretazione scorretta delle suddette disposizioni potrebbe seriamente rappresentare un pericolo per la libera

concorrenza, conferendo alle sole utilities la possibilità di installare ripartitori, mentre le aziende fornitrici di servizi di sub-metering sarebbero le sole ad essere gravate dalle sanzioni.

Il decreto legislativo correttivo fa già abbastanza? Nel Marzo 2015 il Commissario europeo per l'energia e il clima, Miguel Arias Cañete, in una lettera rivolta al Governo, ha evidenziato una serie di lacune del decreto 102/2014, che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. A fronte del rischio dell'apertura di una procedura di infrazione, il Governo ha prontamente emanato uno schema di decreto "correttivo", che ha preso in considerazione i rilievi della Commissione, ma ha lasciato diverse altre questioni irrisolte che, come evidenziato in precedenza, le Regioni hanno già esortato ad affrontare.

Un parere (quasi) esaustivo delle Regioni – Il parere con condizioni approvato dalla Conferenza Unificata porta all'attenzione alcune criticità che non trovano ancora risposta nel testo dell'Atto 201. Tali rilievi, che a nostro avviso dovrebbero essere tenute in dovuta considerazione, sono finalizzati ad apportare un contributo migliorativo al testo sotto vari aspetti:

Criticità	Proposta della Conferenza Unificata	Posizione di ista
Carenza nelle definizioni di cui all'Art.2 del decreto legislativo 102/2014	La Conferenza Unificata ha suggerito di sostituire le lettere i), l) e p) dell' art. 2 al fine di introdurre definizioni più precise di "contatore di fornitura", "contatore individuale". Inoltre, le Regioni hanno suggerito di inserire la definizione di "cliente finale" e di "contatore condominiale".	In linea con quella espressa dalla Conferenza Unificata
Chiarire le differenze tra "contatori di fornitura" e "contatori individuali"	La Conferenza Unificata ha suggerito una distinzione più chiara aggiungendo all'art. 9 comma 3 e comma 4 le parole "di fornitura" dopo le parole "i contatori".	In linea con quella espressa dalla Conferenza Unificata
Identificare i soggetti ai quali compete l'obbligo di installare i contatori individuali e i ripartitori di calore	La Conferenza Unificata ha suggerito di eliminare, all'articolo 9 comma 5 b) le parole "da parte delle imprese di fornitura del servizio"	In linea con quella espressa dalla Conferenza Unificata. In alternativa, si suggerisce di specificare che sia le utilities che le aziende fornitrici di servizi di sub-metering possano essere in grado di installare tali dispositivi.
Identificare i soggetti sui quali ricadono le sanzioni di cui all'Art. 16 del decreto legislativo 102/2014 in caso di mancata installazione	La Conferenza Unificata prevede che la sanzione, sia per i contatori individuali che per i ripartitori sia in capo ai proprietari dell'unità immobiliare (non più all'impresa di fornitura di un contatore individuale – ex art. 9 comma 5 lettera b) – o al condominio e ai clienti finali – ex art. 9 comma 5 lettera c).	In linea con quella espressa dalla Conferenza Unificata
Norma sui "costi di riferimento" di cui all'Art. 5 lettera c) dello schema di decreto legislativo n.201	La Conferenza Unificata non si è espressa in merito, richiedendo invece al Governo maggiori chiarimenti sul senso e sulle finalità di questa disposizione.	Il Governo, richiamato dalla Commissione Europea, dovrebbe allinearsi in modo più fedele a quanto previsto dall'articolo 11 della stessa Direttiva sull'efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione e di sanzioni

Conclusioni e proposte finali

Un'ampia diffusione dei servizi di sub-metering comporterebbe significativi vantaggi per i consumatori finali in termini di benefici economici, di risparmio energetico e di maggiore efficienza energetica. Il sub-metering, infatti, garantisce un'equa ripartizione dei costi e un controllo trasparente sul consumo del singolo inquilino di un condominio o di un edificio polifunzionale con un sistema di riscaldamento centralizzato.

Inoltre, occorre fare presente che i risparmi complessivi controbilanciano ampiamente i costi da sostenere per l'installazione degli apparecchi di misura. I servizi di sub-metering, infatti, aiutano concretamente i consumatori ad essere più consapevoli dei propri consumi energetici, con vantaggi in termini di una significativa riduzione dei consumi e degli sprechi di energia.

Fare chiarezza sulle disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 102/2014, attraverso un intervento incisivo sull'Atto del Governo n.201, come auspicato anche dalla Conferenza Unificata, creerebbe quindi una cornice normativa più chiara e affidabile per il sub-metering, dalla quale trarrebbero vantaggio sia il consumatore finale che l'ambiente.